

COMUNA DE IRGOLI

Provìntzia de Nugoro



COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro

Ordinanza n° 63 del 10 luglio 2018

Prot. n° 3831

IL Sindaco

Vista la relazione di servizio, di carattere igienico sanitario e di incolumità pubblica, stesa dal personale dell'Area di Vigilanza in forza presso questo Comune, redatta in data 10 luglio 2018, relativa al sopralluogo effettuato in un lotto di terreno sito in Loc. "Zangoddi", la cui proprietà è attribuita alla sig.ra ~~Flore Giuseppa~~, nata a Irgoli il ~~18.02.1963~~ residente in Irgoli in via ~~C. Soro, 04~~ e domiciliata in ~~Saltelli~~, nella via ~~Nazionale~~, ~~civico 06~~.

Viste le risultanze della relazione summenzionata, dal quale si rileva che l'area medesima, si presenta in uno stato di abbandono assoluto, invasa dalla vegetazione spontanea e arbusti;

Considerato che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendi lungo le strade comunali e vicinali;

Considerato che in data 22.06.2018 questo ufficio ha provveduto tramite racc. A/R n. 14214779686 a trasmettere alla sig.ra Flore una diffida, che l'ente poste ha restituito per irreperibilità del soggetto.

Visto che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno del centro urbano, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi e canali ecc..) delle acque meteorologiche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamenti;

Vista l'ordinanza n. 22 del 03.06.2014, che ordina e dispone entro il 15 giugno di ogni anno la pulizia di terreni, fossi e canali;

Richiamata l'ordinanza n. 54/2018, relativa all'obbligo di pulizia dei terreni privati e pertinenze (bonifica, risanamento, arature, recinzioni ecc.), nelle zone urbane e peri-urbane, il divieto di pascolo, regolamentazione del transito, divieto di sosta e ricovero di bestiame nell'abitato.

Visti gli art. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;

VISTO l'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833 di Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTI gli artt. 11, 16 e 18 della L. 689/81;

VISTO lo Statuto Comunale;

Viste le prescrizioni regionali antincendio 2017/2019 che dispongono la bonifica dei lotti dalle erbacce;

Ritenuto di dover adottare, ai sensi delle Leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

ORDINA

Per le ragioni esposte in premessa, alla sig.ra ~~Flore~~ Giuseppa, nata a Irgoli il ~~18.02.1963~~, ivi residente in via ~~C. Soro, 04~~ e domiciliata a ~~Galtelli~~, in via Nazionale, civico 08, nel termine perentorio di giorni **5 (cinque)** dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'area in questione, mediante eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie e pulizia del canale.

CON DIFFIDA

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà di ufficio nei modi e nei termini di legge, all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore a euro 500,00 (cinquecento/00), con relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'autore della violazione;

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. alla Sig.ra ~~FLORE~~ Giuseppa, residente in Irgoli (NU), via ~~C. Soro, 04~~ e domiciliata a ~~Galtelli~~, via ~~Nazionale, 08~~;
2. Locale Stazione Comando Carabinieri, Comando Stazione Forestale Orosei e A.S.L. n. 03;
3. All'ufficio di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

In applicazione all'art. 4 comma 4 della L.23/92 e ss.mm. avverso la presente ordinanza, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, entro 120 giorni e avanti al TAR regionale entro 60 giorni, da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.



Il Sindaco

Ignazio Porcu